



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29/04/2021

Oggetto: *TARIFFE CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.*

L'anno 2021, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 23:20 ritualmente convocata dal Sindaco, in via convenzionale presso la sede istituzionale dell'Amministrazione comunale, in modalità video-conferenza, si è riunita, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	MACCAFERRI SIMONE	Vicesindaco	Presente	
3	BARBIERI MARIACRISTINA	Assessore		Assente
4	LABIANCO ANTONIO	Assessore	Presente	
5	BORGATTI GRAZIA	Assessore	Presente	
6	MELLONI ANDREA	Assessore		Assente
7	MELLONI ELENA	Assessore	Presente	
8	FORTINI MATTEO	Assessore	Presente	
			6	2

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato ‘canone’, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati ‘enti’, e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norma di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le Città Metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell’applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all’articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Richiamata la propria delibera n. 4/2021 ad oggetto “Istituzione canone unico patrimoniale e canone di concessione mercati dall’ 1/1/2021”;

Dato atto che il comune di Cento ha approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021;

Considerato che:

- i commi 826 e 827, art. 1 della L. 160/2019 stabiliscono la tariffa standard annua e giornaliera per l’ occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 e 842 stabiliscono la tariffa base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;

- il comma 817, art. 1 della L. 160/2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal nuovo canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

- il comma 843, art. 1 della L. 160/2019 prevede un tetto massimo di incremento delle tariffe del canone mercatale nella misura massima del 25 per cento;

- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25% con riferimento al canone mercatale.

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria l'art. 14 del regolamento comunale detta i criteri per la determinazione della tariffa distinguendo le modalità di diffusione del messaggio (in forma opaca o luminosa), la durata e la modalità di diffusione del messaggio, mentre l'art. 15 del medesimo regolamento classifica le strade ai fini delle tariffe per esposizione pubblicitaria, distinguendo categoria speciale e categoria normale;
- sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe delle varie ipotesi di pubblicità, come risultanti dall' **allegato A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto -, utilizzando una serie di coefficienti che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, permetteranno una tendenziale invarianza di gettito;
- anche per il canone sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare le tariffe, contenute nell' **allegato A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto -, utilizzando coefficienti tali da permettere invarianza di gettito;
- nell' **allegato B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto -, sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri per la determinazione delle tariffe stabiliti dal Regolamento all' art.43, oltre alla classificazione delle strade di cui all' art. 44 ed anche per queste tariffe si sono utilizzati una serie di coefficienti che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, permetteranno una tendenziale invarianza di gettito;
- nell' **allegato B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – sono individuate inoltre le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri individuati dall' art.58 del Regolamento e nel rispetto del divieto di aumenti superiori al 25%, previsto dal comma 843 L. 160/2019;

Richiamato il D.L. 41/2021 che ha disposto il differimento del termine per approvare il bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021;

Visti:

- l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;
- il d.lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri congiunti di cui all' art. 49 comma 1 d.lgs. n. 267/2000 del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze e del Dirigente del 7° Settore SUE e SUAP;

Con voti favorevoli ed unanimi

D E L I B E R A

per tutti le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

A) di approvare le tariffe relative al capo II ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA di cui al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con delibera di

Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021 così come risultanti nell' **allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto;

B) di approvare le tariffe relative al capo III CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI di cui al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021, così come risultanti nell' **allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto;

C) di approvare le tariffe relative al capo IV OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE di cui al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021, così come risultanti nell' **allegato B)** parte integrante e sostanziale del presente atto;

D) di approvare le tariffe relative al capo V CANONE MERCATALE di cui al Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/04/2021, così come risultanti nell' **allegato B)** parte integrante e sostanziale del presente atto;

E) di dare atto che le tariffe allegate entrano in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021;

F) di dare atto che le tariffe deliberate sono state definite in modo da tendere all' invarianza di gettito.

Quindi, con voti favorevoli ed unanimi

DELIBERA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le tariffe trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale
Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.